



PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Adottato con deliberazione del Consiglio n.12 del 27 marzo 2015

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle spese per missioni e viaggi degli amministratori provinciali ai sensi e sulla base del combinato disposto di cui all'art. 1, co. 84 della L. n. 56/2014 e all'art. 84 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Art. 2 Definizione di missione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituisce missione qualunque attività svolta dagli amministratori al di fuori del territorio provinciale direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi stretta attinenza con l'attività dell'Amministrazione provinciale e con le eventuali deleghe amministrative conferite.

2. Costituisce, altresì, missione la partecipazione alle riunioni degli organi delle associazioni degli enti locali di cui la Provincia fa parte.

3. Le missioni possono essere effettuate sia nell'ambito del territorio nazionale che all'estero.

Art. 3 Mezzi di trasporto utilizzabili

1. Gli amministratori provinciali utilizzano, di norma, mezzi pubblici o mezzi di proprietà della Provincia.

2. I consiglieri possono essere preventivamente autorizzati, con provvedimento del Presidente, all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio nei seguenti casi:

- quando non siano disponibili i mezzi di trasporto dell'amministrazione e non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi comporti un costo maggiore e/o un eccessivo dispendio di tempo;
- quando manchi il mezzo pubblico di collegamento;
- quando l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione;
- quando l'uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più conveniente, consentendo un più rapido rientro in sede o risparmi nel pernottamento.

3. Detti presupposti debbono essere indicati in modo puntuale nella richiesta di autorizzazione sottoscritta dall'interessato.

4. Il presidente analogamente dovrà esporre per iscritto le ragioni dell'eventuale utilizzo del mezzo proprio.

Art. 4 Autorizzazioni

1. Tutte le missioni effettuate dai consiglieri provinciali devono essere preventivamente autorizzate dal presidente.

2. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del presidente della Provincia, fatto salvo quanto previsto all'art.3, comma 4.

3. Il dirigente del servizio competente deve essere preventivamente informato della missione, al fine di verificare la disponibilità finanziaria e la legittimità ai sensi del presente regolamento.

Art. 5 Trattamento di missione

1. Al presidente e ai consiglieri che effettuano missioni, sia nell'ambito del territorio nazionale che all'estero, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente e analiticamente documentate nel rispetto dei limiti di cui al DM 4 agosto 2011.

2. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio ai sensi dell'art.3, comma 2, spetta all'amministratore il rimborso di un importo massimo pari al costo del biglietto che l'amministratore avrebbe sostenuto qualora fosse ricorso a mezzi pubblici.

3. In conformità ai principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la tutela dei diritti dei

soggetti con disabilità, con riferimento all'esercizio delle funzioni pubbliche, ha diritto al rimborso delle spese, come sopra definite, l'eventuale accompagnatore, qualora l'amministratore sia in una condizione di inabilità per la quale la legge preveda la necessità di un accompagnatore. In tal caso, l'autorizzazione preventiva di cui all'art.4 deve essere espressamente prevista anche per l'accompagnatore.

4. Con riferimento ai limiti massimi ed alla prevista durata della missione, il presidente e i consiglieri provinciali possono richiedere l'anticipazione delle spese, salva la restituzione dell'eventuale eccedenza documentata in sede di liquidazione.

5. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

Art. 6 Documentazione necessaria per il rimborso della missione

1. La documentazione relativa a tutte spese inerenti la missione e necessaria per ottenerne il rimborso deve essere presentata in originale.

2. In caso di ricevute cumulative, la ricevuta può essere esibita in copia, accompagnata dalla dichiarazione che indichi il luogo in cui è conservato l'originale.

Art. 7 Modalità di liquidazione delle spese

1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese sostenute e da una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

2. In caso di mancata effettuazione della missione, per motivi di salute o familiari, debitamente certificati, o a causa di sopravvenuti impegni istituzionali, ove non sia possibile recuperare le somme eventualmente anticipate, esse rimarranno a carico dell'Amministrazione.

Art. 8 Rimborso delle spese di viaggio per recarsi presso la sede dell'Ente

1. Gli amministratori provinciali, che risiedono fuori del comune ove ha sede l'ente, hanno diritto di ottenere il rimborso delle sole spese per i viaggi compiuti per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio provinciale, ai tavoli tematici, alle riunioni formalmente convocate dal Presidente della Provincia, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate mentre non è previsto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci.

2. In ordine alle modalità di effettuazione dei viaggi e al rimborso delle spese, si applica rispettivamente quanto previsto dagli artt. 3 e 5.

3. Sarà cura dell'amministratore esporre le ragioni dell'eventuale ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.